



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO

DIRETTIVA

RELATIVA A NOME DEGLI STUDI, CARTA DA LETTERA, OPUSCOLI, INSEGNE DI STUDIO, SITI INTERNET, ANNUNCI SU ELENCHI E ALTRE PUBBLICAZIONI

del 17 aprile 2007

Il Consiglio dell'Ordine del avvocati del Cantone Ticino, visti gli artt. 12 lit. d LLCA, e gli art. 2 e 11 del Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino dell'11 novembre 2004, emana la seguente direttiva:

1. Principio

L'avvocato può pubblicizzare la sua attività nella misura in cui fornisce al pubblico una corretta, utile e veritiera informazione, rispettando la dignità della professione, salvaguardando il segreto professionale ed agendo con lealtà e discrezione.

2. Pubblicità funzionale e personale

La pubblicità funzionale, destinata a divulgare l'Ordine, la professione e l'attività dell'avvocato è di competenza dell'Ordine.

La pubblicità personale destinata a fornire al pubblico informazioni utili e corrette è autorizzata.

3. Limitazioni della pubblicità

Non è ammessa la pubblicità invadente (ad es. "Spamming"), aggressiva, millantatrice ed indicante l'identità dei clienti, anche se consenzienti.

Non sono segnatamente ammessi messaggi pubblicitari televisivi e radiofonici, nonché pubbliche affissioni.

E' fatta salva la divulgazione di un sostegno ad attività culturali, caritatevoli e sportive.

4. Contenuti pubblicitari ammissibili

Generalmente la pubblicità può contenere le seguenti indicazioni:

- a) biografia professionale e titoli di studio;
 - b) attività preferenziali;
 - c) conoscenze linguistiche;
 - d) pubblicazioni professionali;
 - e) appartenenza a Ordini e Associazioni professionali;
 - f) fotografie
-

5. Nome dello studio

Quando lo studio utilizza una denominazione a stregua di ragione sociale, vale a dire un nome o un gruppo di nomi che non comprendono tutti gli associati dello studio, sono applicabili le seguenti regole.

a) Principio:

E' ammessa unicamente la denominazione "Studio legale", "Studio di avvocatura", "Studio legale e notarile" o "Studio di avvocatura e notarile".
E' escluso il termine "commerciale", "tributario" o simili.

Il nome dello studio deve comprendere il nome di uno o più persone fisiche avvocati abilitati all'esercizio della professione in ambito di monopolio (attività riservata) e aventi lo statuto di associato, in Svizzera o all'estero. Sono riservate le disposizioni in ambito di ditte del diritto federale.

La denominazione di uno studio tramite le sole iniziali degli avvocati che corrispondano alle caratteristiche di cui sopra è ammessa.

La designazione dello studio può essere completata da una rappresentazione grafica (logo).

b) Avvocati deceduti, che non hanno più lo statuto di associati o che hanno cessato la loro attività:

Il nome di uno studio può comprendere il nome di un associato deceduto, che non ha più lo statuto di associato o che ha cessato la sua attività, per quanto le condizioni seguenti siano rispettate:

- 1) Alla partenza di uno dei suoi associati, il cui studio desidera conservare il nome nella sua ragione sociale, quest'ultimo deve averlo utilizzato almeno durante cinque anni.
Quando la ragione sociale contiene solo il nome di associati usciti, questa non potrà essere conservata dallo studio se nel caso in cui almeno uno degli associati che esercitano nello studio rivestano tale qualità da almeno cinque anni.
- 2) Una convenzione è intervenuta tra l'associato il cui nome sarà utilizzato, oppure con i suoi eredi legali, in virtù della quale lo studio è espressamente e esclusivamente autorizzato ad utilizzare tale nome.
- 3) Un accordo dovrà essere concluso tra gli associati per regolare l'uso del nome in caso di scissione dello studio.
- 4) Ogni cessione del nome a terzi estranei è esclusa.

6. Scritti e stampati

Carta da lettera, biglietti di auguri e di partecipazione, inviti, annunci, scritti, opuscoli e stampati devono rispettare i principi enunciati nelle presente direttiva e devono essere dignitosi.

7. Carta da lettera

a) Principi di base:

- 1) Oltre alla denominazione sociale, la carta da lettera può indicare solo il nome dei professionisti attivi nello studio.
- 2) La carta da lettera deve contenere una menzione che faccia apparire chiaramente che si tratta di uno studio di avvocati.
- 3) La carta da lettera deve comprendere la lista esaustiva degli associati attuali dello studio, o l'indicazione delle modalità per procurarsela. Il nome di un associato deceduto o che abbia lasciato lo studio non può, per contro, più figurare su tale lista salvo che tale indicazione non sia preceduta d'una menzione che mette in evidenza il fatto che l'associato in questione non fa più parte dello studio.
- 4) La carta da lettera distinguerà chiaramente gli avvocati iscritti in un registro cantonale da quelli che non lo sono, e dovrà precisare a quale registro i primi sono iscritti, indicando "*Isritto nel registro degli avvocati del Cantone ...*".
Si raccomanda l'indicazione dell'appartenenza alla FSA.
- 5) Nel caso in cui l'avvocato -o titolo equivalente- straniero o svizzero sia abilitato quale prestatore di servizi oppure all'esercizio permanente e sia iscritto nell'Albo pubblico, conformemente all'articolo 24 LLCA, occorrerà precisare l'organizzazione professionale cui egli appartiene, indicando ad esempio "*Isritto all'Ordine degli avvocati di ...*", o termine equivalente nella definizione e lingua dello Stato di origine.
- 6) L'avvocato -o titolo equivalente- iscritto nell'Albo pubblico potrà menzionare "*Isritto nell'Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e del AELS del Cantone Ticino*".
L'avvocato -o titolo equivalente- prestatore di servizi potrà menzionare "*autorizzato quale prestatore di servizi UE o AELS nel Cantone Ticino*".
- 7) Alla qualifica di avvocato e, se del caso, di notaio, possono essere aggiunti i titoli di studio universitari o equivalenti come pure l'indicazione, se del caso, di avvocato mediatore FSA o specialista FSA.
- 8) Nella carta da lettera possono figurare i nomi degli avvocati praticanti, con l'indicazione del titolo di studio, precisando "*Isritto nell'elenco dei praticanti*".
- 9) Il riferimento a funzioni esercitate o che sono state esercitate da membri dello studio è ammesso nella misura in cui tale funzione è in relazione con attività giudiziaria, giuridica o d'insegnamento del diritto.
Nel caso in cui la funzione non sia più esercitata, e l'avvocato voglia fare riferimento a tale funzione, dovrà utilizzare l'indicazione "ex ..." o "già ...".
- 10) E' vietato indicare sedi o recapiti presso banche, uffici fiduciari e altre società.

b) Ausiliari:

- 1) Nella carta da lettera possono figurare i nomi di ausiliari non avvocati, a condizione che questa sia accompagnata alla menzione del titolo o diploma universitario e che l'impiegato lavori effettivamente e

regolarmente nello studio.

- 2) Nel caso in cui l'ausiliario abbia il titolo professionale di avvocato, è necessario che dalla carta da lettera si evinca chiaramente che tale avvocato non è registrato, in modo da evitare qualsiasi confusione con avvocati dello studio abilitati alla rappresentanza in ambito di monopolio.

c) Uffici secondari:

- 1) Sulla carta da lettere è autorizzata la menzione di più uffici di uno studio quando questo utilizza effettivamente tali uffici, nel Cantone Ticino, in Svizzera o all'estero.
- 2) Un ufficio secondario può essere menzionato se lo studio dispone di locali distinti, con proprio personale, ma non se si tratta di un semplice ufficio messo disposizione da un altro ufficio o impresa, nel quale si opera occasionalmente l'uno o l'altro degli avvocati dello studio.

d) Corrispondenti:

- 1) La menzione di uno studio legale o avvocato corrispondente generalmente non è opportuna principalmente a ragione del fatto che potrebbe costituire un inganno in rapporto al pubblico, nella misura in cui sia di natura tale da creare una falsa apparenza relativamente all'importanza dello studio.

La menzione di un corrispondente è ammessa alle seguenti condizioni:

- i. la relazione con un corrispondente determinato si basa su un contratto e un rapporto durevole e non occasionale;
 - ii. lo scambio tra differenti corrispondenti sia reale, segnatamente si tratti di scambi di un certo rilievo e regolari di affari, informazioni oppure di collaboratori;
 - iii. la questione relativa al conflitto d'interessi tra diversi studi menzionati quali corrispondenti sulla carta da lettere sia regolata convenientemente.
- 2) La menzione di corrispondente dovrà essere indicata chiaramente sulla carta da lettera.

e) Reti di studi legali:

- 1) Gli studi possono menzionare il nome e il sito Internet della rete (o alleanza) di studi legali del quale fanno parte, come pure ai paesi o le città nelle quali tale rete è presente, ad esclusione del nome degli studi o degli avvocati che sono affiliati alla rete stessa.

8. Insegne di studio

Le insegne dello studio legale devono rispettare i principi enunciati nelle presente direttiva e avere dimensioni e carattere dignitosi.

9. Elenchi telefonici ed annuari

Negli elenchi telefonici e negli annuari possono essere utilizzati unicamente caratteri di formato ridotto e senza evidenziazioni. Negli elenchi telefonici si raccomanda ai membri dell'Ordine di aggiungere l'indicazione "membro OATI".

10. Testi giuridici

La divulgazione di testi informativi su problemi giuridici o di commento di sentenze è ammessa.

11. Internet e indirizzi di posta elettronica

E' permessa l'inserzione di siti e pagine su Internet o altre reti elettroniche di informazioni, come pure l'iscrizione nelle liste degli avvocati su simili reti.

Le predette inserzioni devono tuttavia rispettare i principi enunciati nella presente direttiva. Si consiglia di precisare nel sito la data dell'ultimo aggiornamento dello stesso.

E' raccomandabile che l'indirizzo di posta elettronica e il sito informatico non contengano nomi di fantasia o di uso comune, mentre sono preferibili il nome o acronimi dello studio legale o nominativi degli avvocati presenti nel nome dello studio, con eventuale aggiunta di un elemento caratterizzante l'attività di avvocatura, giuridica o legale.

12. Relazioni dell'avvocato con la stampa e altri mezzi d'informazione.

Le interviste e le dichiarazioni ai mezzi d'informazione devono essere giustificate da interessi preponderanti e salvaguardare le esigenze e i diritti del cliente. L'avvocato deve comunque mantenere un tono appropriato alle circostanze e rispettoso della dignità professionale, esprimendosi con lealtà e discrezione, nel rispetto della verità e del segreto professionale (cfr. art. 11 LAVv e art. 11 CAvv).

13. Intervento del Presidente

Il Presidente dell'Ordine può intimare l'inibizione, la cessazione e la rettifica di una pubblicità contraria alle norme deontologiche e ai principi enunciati nella presente Direttive, segnalando il caso alla Commissione di disciplina se l'invito non venisse rispettato.

Locarno, il 17 aprile 2007,

per il Consiglio dell'Ordine:

avv. Niccolò Salvioni
(presidente OATI)

avv. Sandro Stadler
(segretario OATI)